



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 30-05-2012 n. 95**

**Oggetto: *Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze.
Determinazioni.***

L'anno Duemiladodici (2012), il giorno Trenta (30) del mese di Maggio, alle ore 10:00 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

PRESENTI i Sigg.ri:

***Simone Gheri , Alessandro Baglioni , Agostina Mancini , Gianni Borgi ,
Marco Pagani , Sandro Fallani , Simona Bonafe' , Andrea Giorgi***

ASSENTI i Sigg.ri:

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. **Antonello Bastiani**

Il Sindaco **Simone Gheri**, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 04.12.2008 questa Amministrazione Comunale notificava un avviso di accertamento relativo all'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2003 alla società E. SRL per il recupero dell'imposta dovuta per il possesso di aree edificabili;
- in data 30.01.2009 la società inoltrava ricorso avverso l'avviso di accertamento sopra descritto, contestando la legittimità e la fondatezza dell'atto;
- in data 23.02.2009 questa Amministrazione Comunale si costituiva in giudizio opponendosi ai motivi esposti nel ricorso in oggetto, riservandosi di presentare successivamente controdeduzioni, memorie e documenti;
- in data 21.12.2009 il comune di Scandicci presentava le proprie controdeduzioni, chiedendo la conferma dell'atto impositivo emesso;
- in data 26.01.2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze si pronunciava con sentenza n. 43/6/2010, depositata il 16.02.2010, con la quale respingeva il ricorso proposto da E. Srl;
- successivamente, in data 04.11.2010, la società E. Srl, proponeva appello avverso la Sentenza, contestandone le motivazioni;
- in data 16.01.2012 la Commissione Tributaria Regionale di Firenze si pronunciava con sentenza n. 23/5/12, depositata il 05.03.2012, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto determinava il valore unitario dei terreni oggetto del contendere inferiore a quello applicato dal Comune di Scandicci, statuiva non dovute le sanzioni e compensava le spese.

Visto che ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs 546/1992 i mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione;

Considerato che secondo quanto previsto dall'articolo 62 del D.lgs 546/1992 avverso le Sentenze delle commissioni tributarie regionali il ricorso per Cassazione può essere proposto per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, comma 1 del codice di procedura civile;

Preso atto che il termine per proporre ricorso in Cassazione avverso la Sentenza sopra citata, che decorre dalla data di deposito, non è ancora scaduto;

Ritenuta necessaria l'adozione di una deliberazione della Giunta Comunale che esprima la volontà del Comune riguardo al promuovere o meno, nei termini di legge, il giudizio di Cassazione;

Dato atto della competenza della Giunta Comunale all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D.lgs 267/2000;

Dato che in un analogo giudizio promosso dalla stessa ricorrente avverso un avviso di accertamento relativo all'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2004 la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con Sentenza pronunciata in data 13.04.2011 e appellata dal Comune di Scandicci, ha accolto i motivi addotti dalla Società E. Srl, non vi è certezza di un giudizio di Cassazione favorevole a questa Amministrazione;

Considerato altresì che, secondo quanto valutato collegialmente dagli uffici comunale competenti, non ricorrono motivi per proporre ricorso per Cassazione ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs 546/1992;

Visto il parere di regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto di non procedere al ricorso per Cassazione della Sentenza in oggetto

DELIBERA

1. Di non procedere, per tutto quanto sopra esposto, all'impugnazione della sentenza 23/5/12 attraverso il ricorso per Cassazione previsto dall'articolo 50 Dlgs 546/1992

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime

DELIBERA

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs 267 del 18.8.2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Antonello Bastiani

IL SINDACO
F.to Simone Gheri

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì